



COMUNI
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n.37 del 28 luglio 2025

TITOLO I - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina i principi generali di funzionamento del servizio Nido d'Infanzia comunale, individua i destinatari, i requisiti di accesso, i criteri e le priorità di inserimento.

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Definizione del servizio e finalità

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, che mira a supportare la loro crescita, educazione e socializzazione, agendo in collaborazione con le famiglie. Attraverso la programmazione pedagogica, educativa e didattica qualificata, promuove lo sviluppo delle potenzialità cognitive, motorie e relazionali nel rispetto delle caratteristiche, potenzialità e disponibilità di ciascun bambino e sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, favorendone la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

Art. 3 - Capacità ricettiva

1. La capacità ricettiva del Nido è di n.25 minori (30 Persone) estendibile a 40 (45persone).

2. Il numero dei bambini accolti annualmente nella struttura può variare in base a:

- presenza di bambini con disabilità;
- età dei bambini iscritti.

In ogni caso è garantito che il rapporto numerico bambino/educatore/ausiliari in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia.

3. La struttura del Nido si articola in più sezioni tenendo conto dell'età del bambino. Gli spazi comuni destinati all'attività ludica e ricreative possono essere utilizzati a rotazione dalle sezioni.

Il personale educativo assegnato, deve sempre assicurare i seguenti rapporti minimi:

a) 3/12 mesi un educatore ogni 5/6 bambini;

b) 12/24 mesi un educatore ogni 8 bambini;

c) 24/36 mesi un educatore ogni 10 bambini.

4. In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. L'ente può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

5. Il rapporto degli addetti ai servizi generali non può essere inferiore a due operatori ogni venti bambini.

Art. 4 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori di età compresa tra i 3 mesi compiuti al momento dell'inserimento e i 36 mesi non compiuti al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

2. I bambini che compiono 36 mesi entro il 31 dicembre potranno frequentare il Nido d'Infanzia fino al mese di luglio del medesimo anno.

3. I minori che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre, se non ammessi alla Scuola dell'Infanzia, potranno frequentare il Nido d'Infanzia fino alla conclusione dell'Anno Educativo.

Art. 5 - Criteri di formazione della graduatoria e priorità di ammissione

1. Nel caso in cui la domanda sia superiore ai posti disponibili, l'ammissione viene effettuata sulla base di apposite graduatorie.
2. Le ammissioni vengono effettuate, per ogni anno educativo, sulla base di due distinte graduatorie: la prima è valida dal 1° settembre al 31 dicembre; la seconda redatta a seguito di un bando integrativo per i posti che si eventualmente renderanno disponibili a partire dal 1° gennaio, è valida dal 1° gennaio e fino alla fine dell'anno educativo; in questo caso la data da tenere in considerazione per l'inserimento nelle sezioni è quella del 1° gennaio.
3. L'organizzazione delle ammissioni tenderà comunque a garantire la massima offerta di disponibilità di posti nelle strutture in presenza di bambini in lista d'attesa.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri e l'attribuzione dei punteggi previsti dalla Tab. A) del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'ultimo posto disponibile venga ricoperto da un gemello, viene ammesso di diritto anche l'altro.
6. In caso di parità di punteggio ha precedenza il bambino più grande di età.
7. Viene garantita la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, con situazioni di grave disagio socio-psicologico su segnalazione del Servizio Sociale anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
8. È condizione vincolante di ammissibilità l'acquisizione della certificazione medica attestante le vaccinazioni previste per legge.

TAB. A)

I richiedenti l'ammissione al nido, saranno collocati in graduatoria secondo i criteri di punteggio sotto elencati:

	CRITERIO	PRECISAZIONI	PUNTI
A	Minore con certificazione L.104/92 Art.3.Co.3	<i>Riserva posti pari al 4% dei minori iscritti. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'ASL territoriale.</i>	10
B	Minore appartenente a nucleo familiare con genitore unico impegnato in attività lavorativa e/o di studio	<i>Per attività di studio si intende il percorso di studio finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione di scuola secondaria di 1° e 2° grado, del diploma universitario (prima laurea), percorso di formazione professionale regionale per corsi uguali o superiori alle 800 ore. Il criterio si applica esclusivamente nel caso in cui un unico genitore ha riconosciuto il minore o nel caso in cui l'altro genitore sia deceduto o abbia perso la responsabilità genitoriale</i>	9
C	Minore con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa e/o di studio	<i>Per attività di studio si intende il percorso di studio finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione di scuola secondaria di 1° e 2° grado, del diploma universitario (prima laurea), percorso di formazione professionale regionale per corsi uguali o superiori alle 800 ore</i>	8
D	Minore con fratelli/sorelle già inseriti nel Nido d'Infanzia	<i>Il minore dovrà essere inserito nella stessa struttura del fratello/sorella. Lo stesso</i>	7

		<i>principio sarà applicato qualora debbano essere inseriti con la stessa graduatoria due fratelli/sorelle. Tale principio è valido qualora vi sia disponibilità di posti</i>	
E	Minore appartenente a nucleo familiare in cui è presente un altro componente con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, Art. 3 comma 3		5
F	Minore con fratelli/sorelle conviventi di età inferiore ai sei anni		3
G	Minore con entrambi i genitori, di cui uno solo impegnato in attività lavorativa		2
H	Minore con genitori non impegnati in attività lavorativa e/o di studio		1

9. Ai fini dell'ammissione di bambini con disabilità, da effettuarsi con le modalità previste dalla L. 104/1992, saranno valutati i singoli casi in considerazione dell'idoneità della struttura e della dotazione organica del servizio.

10. Nel caso in cui il personale assegnato alla struttura si dimostri insufficiente a un adeguato inserimento, sarà valutata la possibilità di supporti professionali con specifico riferimento al PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) preventivamente definiti ai sensi della citata L. 104/1992.

Priorità

11. Hanno priorità di accesso i minori residenti nel comune di Sennori.

A parità di punteggio le domande presentate sono ordinate in graduatoria secondo l'ordine crescente dell'ISEE e, in caso di ulteriore parità, si considera l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente.

12. **Per i non residenti** le istanze presentate andranno a formare una graduatoria specifica.

La stessa sarà utilizzata solo ed esclusivamente qualora venga esaurita la graduatoria stilata per i residenti. La tariffa contributiva prevista è quella massima.

La graduatoria, approvata con provvedimento del responsabile comunale competente per Area, redatta secondo le priorità stabilite, ha la durata di un anno educativo (dal mese di settembre al mese di luglio) e determina l'Ingresso al Nido d'Infanzia per un numero di minori corrispondente ai posti disponibili.

13. La graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.sennori.it. Qualora si rendessero vacanti dei posti nel corso dello stesso anno educativo sarà possibile attingere dalla graduatoria vigente.

Art. 6 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Nido d'Infanzia garantisce attività educative, ricreative e di cura rivolte ai bambini e attività di consulenza pedagogica rivolte agli educatori e alle famiglie.

Servizio di refezione.

2. All'interno del Nido d'Infanzia è prevista la somministrazione di pasti in osservanza delle tabelle dietetiche elaborate dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASL territoriale.

La tabella dietetica, articolata su differenti proposte settimanali stagionali differenziate per fasce

d'età, a garanzia di una equilibrata alimentazione.

3. È prevista la somministrazione di diete speciali (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.) su istanza scritta del richiedente corredata da certificazione medica recante la dieta consigliata e/o gli alimenti da non somministrare. Qualora venga richiesta una dieta per motivi etici o religiosi (es. vegetariani, vegani, o altro) dovrà essere prodotto apposito certificato medico contenente indicazioni e grammature tale da consentire un corretto apporto nutrizionale.

4. Non è consentita l'introduzione di alcun tipo di alimento o bevanda proveniente dall'esterno, a eccezione di alimenti confezionati. La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto il profilo qualitativo e igienico conformemente al D.Lgs n. 193/2007 (HACCP) e ss.mm.ii.

Materiale igienico e materiale didattico

5. Il nido garantisce la fornitura del materiale igienico-sanitario (detergenti, salviette, ecc.); la biancheria della zona riposo e della zona pasti; il materiale ludico e didattico;

6. Il corredo personale dei bambini è a carico dei genitori (bavaglie, cambi, pannolini, creme, ecc.)

TITOLO II – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Art. 7 - Periodo di apertura - Orari - Frequenza

1. L'anno educativo è programmato dal mese di settembre al mese di luglio.

2. Gli orari e i giorni di apertura settimanale, sono determinati dalla Giunta Comunale.

3. Di norma, il calendario annuale prevede l'inizio la seconda settimana di Settembre e la chiusura la terza settimana di Luglio. In caso di esternalizzazione del servizio, fatta salva la disponibilità finanziaria, il calendario annuale delle attività può prevedere delle integrazioni rispetto all'apertura nell'arco dell'anno e all'articolazione oraria giornaliera, con estensione pomeridiana.

4. Il Nido garantisce l'apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 14:00, con ingresso consentito entro e non oltre le ore 9:00 e uscita a partire dalle ore 13:30.

5. Su richiesta delle famiglie sono possibili anticipazioni nell'orario di uscita purché compatibili con la normale organizzazione del servizio.

6. I bambini impegnati in visita pediatrica e/o vaccinazioni o sottoposti a terapie continuative e/o occasionali, potranno richiedere flessibilità oraria in ingresso e in uscita, previa presentazione di certificazione medica concordata con il personale del Nido.

7. Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita è funzionale ad un'ottimale organizzazione del servizio.

8. Il servizio non è garantito:

- ✓ la Domenica e i giorni festivi;
- ✓ il giorno del Patrono; il 25 aprile, il 1 maggio, il 1 novembre;
- ✓ una settimana durante le festività natalizie;
- ✓ una settimana durante le festività pasquali
- ✓ il mese di agosto.

9. Il calendario annuale sarà reso noto entro il mese di novembre di ciascun anno educativo.

Art.8 - Routine giornaliera

1. La Routine giornaliera del Nido d'Infanzia è articolata in sezioni temporali dedicate alle attività

giornaliere programmate nel Progetto educativo-didattico redatto e attuato collegialmente

dall'organico in servizio.

2. Le unità minime in cui dovrà essere organizzata la giornata tipo sono le seguenti:

Accoglienza

Attività formali e informali di sezione

Cambio e pulizia

Pasto

Cambio e pulizia

Riposo

Uscita

3. Il primo inserimento e l'ambientamento saranno concordati con la famiglia e programmati nel rispetto dei tempi e delle esigenze individuali del bambino. L'ambientamento ha un periodo massimo di tre settimane. Durante il periodo di ambientamento, è necessaria la presenza di almeno un genitore o di altra figura di riferimento parentale significativa.

4. Sono programmati incontri collegiali e/o a piccoli gruppi con i genitori delle bambine e dei bambini frequentanti al fine di presentare il Progetto Educativo annuale e concordare modalità di collaborazione.

5. È previsto il coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno del Nido d'Infanzia, durante le attività sotto descritte:

- partecipazione al percorso di ambientamento;
- scambio informativo quotidiano con il personale educativo;
- partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo;
- partecipazione alle feste organizzate all'interno del servizio;
- partecipazione ad attività in sezione;
- partecipazione ad incontri a tema.

Art. 9 - Personale

1. Il personale del Nido d'Infanzia è impiegato nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia e in osservanza delle disposizioni contrattuali, tenuto conto del rapporto educatore/bambino, dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Nel Nido d'Infanzia possono operare le seguenti figure professionali:

- **Direttore** è la figura professionale appartenente all'area del management intermedio. Dirige e coordina il funzionamento della struttura in modo da garantirne efficienza organizzativa e buon andamento delle attività.
- **Il Coordinatore/referente** è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento, raccoglie le domande e sovrintende ai turni di lavoro. Il coordinatore predispone e coordina l'attività educativa annuale del nido in collaborazione con gli educatori, relativamente agli inserimenti, composizione dei gruppi sezioni e alle attività di gioco e di routine del nido. Collabora con il direttore in merito all'organizzazione e attività del servizio nel suo complesso. Il Coordinatore si raccorda con i servizi del territorio per definire interventi specifici.
- **Personale educativo** qualificato in possesso dei titoli professionali richiesti concorre ai

processi educativi e formativi degli iscritti; collabora con il coordinatore nei processi di organizzazione e gestione del servizio nel suo complesso in relazione ai bambini e alle famiglie;

- **Personale educativo Referente** che svolge compiti di organizzazione generale sulla gestione globale del servizio e collegamento con il direttore/responsabile comunale ;
- **Personale ausiliario**: addetti ai servizi generali, alla cura e all'igiene degli ambienti;
- **Esperti esterni** (Pedagogista, Pediatra, Nutrizionista, altro).

3. Nel quadro degli indirizzi dati, il personale addetto è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente della progettazione educativa e didattica. Esso garantisce il raccordo continuo con le famiglie e promuove la partecipazione alle attività programmate (colloqui, incontri assemblee, feste, altro).

4. Qualora lo si ritenga necessario, è possibile invitare i genitori a specifici colloqui.

Art. 10 – Direzione del servizio

1. Il Comune di Sennori assicura le funzioni di direzione organizzativa e gestionale e di coordinamento generale del Nido d'Infanzia. Esse si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- e. Monitoraggio della qualità;
- f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale;
- g. Il collegamento con gli altri servizi per la prima infanzia attivi nel comune;
- h. Sovrintende l'organizzazione del lavoro, l'efficacia dei servizi e/o la manutenzione dei locali, verificando l'adeguatezza delle attività e gli standard operativi.

Lo sviluppo delle funzioni di cui ai precedenti commi garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, direzionati a ottimizzare, ed elevare gli standard prescritti dalla normativa vigente e l'impiego razionale delle risorse.

Art. 11 - Formazione

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede a organizzare programmi di formazione e aggiornamento permanente.

Art. 12 - Strategie di inclusione

1. Nel caso di ammissione di bambini con disabilità certificata, la programmazione educativa e didattica, dovrà basarsi sui seguenti presupposti:

- stretta collaborazione tra educatori, pedagogista, famiglie, operatori del servizio socio - sanitario, medici specialisti;
- la definizione di PEI con obiettivi specifici basati sui vincoli e le possibilità del bambino, finalizzata all'inclusione nelle attività.

Art.13 - Criteri di ammissione

1. L'ammissione al Nido d'Infanzia avviene a seguito della presentazione della domanda corredata

dalla documentazione richiesta. Possono presentare domanda di ammissione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori residenti nel Comune di Sennori.

2. Sono equiparati ai residenti i bambini in affido presso famiglie residenti, nonché i bambini di cui almeno un genitore, appartenente alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate, presta servizio presso strutture presenti nel territorio comunale.

3. Il cambio di residenza del nucleo familiare, nel corso dell'anno educativo, non preclude la possibilità al minore di continuare ad usufruire del servizio. In tal caso il diritto alla frequenza sarà garantito fino al termine dell'anno educativo in corso prevedendo il pagamento della tariffa massima.

Ritiro dei minori

4. I bambini possono essere affidati esclusivamente ai genitori/tutori/affidatari o a persone da questi autorizzate per iscritto attraverso apposita delega resa ai sensi di legge, compilando la modulistica disponibile presso il Nido d'Infanzia.

5. Nel caso in cui il bambino sia affidato a un solo genitore, l'affidatario dovrà esibire il decreto di affidamento esclusivo.

Art. 14 - Gestione delle assenze

1. Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere comunicate telefonicamente entro le ore 9:00 della stessa giornata, al fine di consentire al personale la corretta compilazione dei registri di presenza.

Malattia e/o malessere

2. In caso di malattia e/o malessere che impedisca al minore il proseguo della frequenza al Nido d'Infanzia, il personale impiegato nel servizio avviserà tempestivamente i genitori/ tutori/affidatari e/o i servizi sanitari di pronto intervento. A tal fine i genitori hanno l'obbligo di lasciare almeno n. 3 recapiti telefonici per garantire la loro reperibilità.

3. In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni consecutivi la riammissione del bambino al Nido d'Infanzia è subordinata alla presentazione di certificazione medica attestante l'idoneità alla riammissione alla frequenza.

4. Nel caso in cui il bambino, durante la presenza al Nido, manifesti sintomi riconducibili a malattie infettive e in tutti i casi di malattia acuta (febbre, vomito ripetuto, dissenteria, pediculosi, altro) i genitori o loro delegati devono tempestivamente essere informati e invitati a ritirare il bambino.

In questo caso la riammissione è subordinata alla presentazione di certificato medico, anche se l'assenza è inferiore ai 5 giorni.

5. Il personale del Nido d'Infanzia non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.

Art. 15 - Decadenza dal servizio

1. Le assenze di durata superiore a due settimane consecutive non preventivamente comunicate, o non giustificate da certificazione medica, comportano la decadenza dal servizio.

2. Dell'avvenuta decadenza viene data comunicazione scritta nei casi sotto indicati:

- mancato inizio della frequenza alla data assegnata, senza giustificato motivo;
- ripetute inosservanze del presente Regolamento e delle regole interne al Nido d'Infanzia segnalate per iscritto dalle referenti del servizio all'Ufficio comunale;
- mancata presentazione di certificato medico attestante lo stato di malattia;
- mancato pagamento della quota contributiva o della presentazione di ricevuta di pagamento nei termini previsti.

Art. 16 - Rinuncia al servizio

1. In caso di rinuncia al servizio i genitori o chi ne fa veci, sono tenuti a presentare comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio competente, entro il decimo giorno del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In questo caso l'obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del mese successivo. Rinunce presentate oltre tale data comportano l'obbligo del pagamento della retta anche per il mese successivo.
2. Qualora la rinuncia avvenga per motivi indipendenti dalla volontà dell'iscritto (motivi di salute, trasferimento, altro), l'ente tratterrà la somma rapportata ai giorni di effettiva frequenza.

Art. 17 - Compartecipazione alla spesa

1. In ossequio ai principi di solidarietà, gradualità e sostenibilità, l'ammissione al servizio è subordinato alla corresponsione di una quota di compartecipazione a carico dell'utenza, determinata in relazione alle capacità economiche dei richiedenti.
2. Le fasce di contribuzione al costo del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. L'ammissione al servizio è validata dal pagamento della quota annua di iscrizione.
4. Il pagamento della relativa quota, definita "retta mensile" e la consegna della relativa ricevuta, devono avvenire tassativamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
5. Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota contributiva è dovuta a partire dal primo giorno di inserimento del bambino.
6. La corresponsione delle quote di contribuzione al servizio è dovuta anche per i periodi di assenza del bambino.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il nucleo familiare, ai sensi dell'art.3 del DPR n.159/2013 e ss.mm.ii. è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Qualora uno dei genitori abbia residenza anagrafica diversa, i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare del bambino, qualora non sussista una delle situazioni sotto indicate:
 - ✓ abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale;
 - ✓ esclusione del coniuge dalla responsabilità genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria;
 - ✓ provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare da parte dell'autorità Giudiziaria.

Art.18 - Recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento e mancata regolarizzazione entro i termini richiesti dall'ufficio competente che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il mese di riferimento, si procederà alla riscossione coattiva delle rette dovute nonché alle dimissioni del minore fin dal mese successivo a quello del mancato pagamento.
2. L'Ente controlla la rispondenza dei versamenti effettuati e laddove verifichi l'irregolarità degli stessi provvederà, in prima istanza, all'invio di un sollecito di pagamento comprensivo di interessi legali e spese di spedizione a carico dell'utente e alla richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria.
3. In caso di mancata regolarizzazione nei termini e nei modi stabiliti dall'ufficio competente, sarà avviato il procedimento per l'iscrizione a ruolo del debitore al fine della riscossione coattiva, nonché all'esclusione dal servizio.

TITOLO III - INTEGRAZIONE CON ALTRI SERVIZI

Art. 19 - Integrazione con i servizi per la prima infanzia

1. Al fine di dare compiuta attuazione al sistema integrato di servizi da zero a sei anni di cui al D.Lgs.

65/2017, il Nido d'Infanzia comunale opera in rete con le sezioni di scuola per l'infanzia al fine di:

- sostenere le esperienze di progettazione integrata per la continuità verticale educativa e didattica;
- formulare proposte curricolari coerenti e unitarie, così come previsto dalle *“Linee pedagogiche per il sistema integrato da zero a sei anni”* approvate con D.M: 334/2021 e da quanto definito negli *“Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia”* di cui al D.M. 43/2022, nonché nelle Linee d'indirizzo regionali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/22 del 4 dicembre 2024.

Coordinamento Pedagogico Territoriale e Polo d'Infanzia

2. Il nido fa parte del Coordinamento Pedagogico Territoriale Sennori e costituisce elemento fondante per la candidatura a Polo Pedagogico Territoriale.

3. Il Comune di Sennori assicura le funzioni di direzione organizzativa e gestionale e di coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti attività:

- a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- c. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari territoriali;
- d. Promozione e monitoraggio della qualità;
- e. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni elencate garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

4. Il servizio, in collaborazione con i competenti servizi comunali e le aziende sanitarie locali (in particolare con il servizio di Neuropsichiatria Infantile) svolge, per quanto di competenza, un'azione di prevenzione e sostegno delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali, garantendo il diritto all'inserimento e all'inclusione dei bambini con disabilità.

Art.20 - Convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare accordi, protocolli o convenzioni con altri servizi privati accreditati, attivi nel proprio territorio.

2. I rapporti di cui al precedente comma stabiliscono:

- a. la quota di posti riservata;
- b. le forme di gestione delle ammissioni e i relativi criteri;
- c. il sistema di partecipazione ai costi;
- d. le modalità di gestione;
- e. le modalità di rendicontazione.

Art.21 - Promozione della qualità nel sistema locale dei servizi

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti degli stanziamenti disponibili, organizza iniziative per la promozione della qualificazione del sistema locale dei servizi e in particolare:

- a) programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
- b) sistemi di valutazione della qualità;
- c) accoglienza tirocinanti necessaria all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo dei Pedagogisti e degli Educatori.

Art. 22 - Informazione

1. Il Comune garantisce alle famiglie interessate l'informazione sulle attività del nido, al fine di favorire l'accesso e di verificare la corrispondenza fra domanda e offerta. Tale obiettivo viene perseguito mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, open day o altre iniziative.
2. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

Art. 23 - Carta del Servizio

1. In attuazione delle disposizioni normative regionali e nazionali in materia di servizi all'infanzia, il Comune di Sennori redige la Carta del Servizio Nido d'Infanzia e ne promuove la massima diffusione.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 24 - Autorizzazione al funzionamento

- Il Nido d'Infanzia opera in regola con i requisiti richiesti per l'Autorizzazione al funzionamento stabiliti dalla Delibera di G.R. n.50/12 del 16.9.2008 e G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e dal Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" approvato con D.P.G.R. del 22 luglio 2008 n. 4 e pertanto assicura:
- a) la conformità ai requisiti di qualità previsti per i Nidi d'Infanzia;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune;
 - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
 - d) l'ammissione al servizio di bambini con disabilità o in condizioni di svantaggio;
 - e) una riserva di posti per le emergenze.

Art. 25 - Accredитamento

1. L'accreditamento è rilasciato dalla Regione Sardegna su domanda dell'ente in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento.
2. L'autorizzazione è sottoposta a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti.

Art. 26 - Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni e auto dichiarazioni ricevute, nell'ambito delle attività d'ufficio, a campione o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni.

Art. 27 - Reclami

1. I reclami e/o segnalazioni sul servizio devono essere inoltrati in forma scritta all'Ufficio comunale di competenza. L'Ufficio, verificatane la fondatezza, adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 28 - Rilevazioni sulla qualità del servizio reso

1. I destinatari del servizio hanno facoltà di presentare reclami all'Ufficio comunale di competenza specificando generalità, indirizzo, recapito telefonico. Il Responsabile del servizio provvede a dare corso alle opportune verifiche dandone riscontro al reclamante, e si attiva per rimuovere, ove possibile, le cause oggetto del disservizio. L'Amministrazione comunale avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall'utenza. A tal fine verranno forniti, ai fruitori dei servizi, idonei strumenti di gradimento e i risultati derivanti dall'indagine saranno utilizzati per migliorare l'offerta.

Art. 29 - Tutela della riservatezza

1. I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi e per finalità di tipo amministrativo, contabile e fiscale così come previsto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

2. Ai fini della tutela della privacy delle persone ospitate, l'amministrazione comunale si impegna a:

- garantire la riservatezza dei minori, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante privacy <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9887111>
- compilare il Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR;
- adottare un'informativa sul trattamento dei dati personali conforme agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), da fornire ai genitori/tutori e, se del caso, anche al personale
- trattare i dati personali (comuni e particolari ex art. 9 GDPR) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.
- individuare e formalizzare le nomine privacy interne dei designati/autorizzati al trattamento (art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003).
- predisporre misure di sicurezza organizzative e tecniche adeguate, anche rispetto all'accesso ai locali e alla custodia dei documenti.
- garantire la riservatezza nelle modalità di raccolta, gestione e comunicazione delle informazioni, anche con riferimento a immagini o riprese video, qualora previste.
 - effettuare la DPIA (Valutazione d'impatto privacy ex art. 35 GDPR) per i trattamenti ad alto rischio (es: videosorveglianza, se prevista).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

Art. 31 - Norme di rinvio (revisione dinamica)

1. Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali.

2. In conformità alla normativa vigente e agli indirizzi del presente Regolamento, potranno essere adottati ulteriori disposizioni che disciplinano nel dettaglio l'organizzazione del servizio.

3. Le disposizioni di legge nazionali o regionali emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento.

4. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 32 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento, dalla data della sua approvazione, viene pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.sennori.ss.it nella Sezione Amministrazione Trasparente- sotto sezione Disposizioni Generali - Regolamenti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

Costituzione Artt. n. 3, 33 e 34;

Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 (*esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176*)

Legge 5 febbraio 1992, n.104, *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e ss.mm.ii.”;

Legge n.675 del 31 dicembre 1996 *“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*; Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 *“protezione delle persone fisiche riguardo ai dati personali e alla libera circolazione dei dati”*;

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*;

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* e ss.mm.ii.;

D.M. 16 novembre 2012, n. 254 *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;

Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 *“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*;

Strategia dell'Unione Europea sui diritti delle persone di minore età 2021 -2024;

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 *“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021-2025*;

Decreto del Ministro dell'Istruzione n.334 del 22 novembre 2021 *“Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*;

Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022 *“Adozione degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*;

D.G.R. n. 24/14 del 8 marzo 2020 *“Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017”*;

D.G.R. 17/32 del 4 maggio 2023 *“Linee d'indirizzo regionali per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia e per la promozione dei Coordinamenti pedagogici territoriali, nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017. Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Sardegna. Aggiornamento”*;

D.G.R. 29/20 del 7 agosto 2024 *“Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65). Piano di riparto della quota assegnata alla Regione Sardegna per il 2024 con il decreto ministeriale n. 17 del 1 febbraio 2024. Programmazione regionale degli interventi”*;

D.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 con modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008;

D.G.R. n.33/36 del 8.8.2013 *“Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40,*

comma 3 ai fini dell'accreditamento";

D.G.R. 47/22 del 4 dicembre 2024 "Linee d'indirizzo regionali per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia e per la promozione dei Coordinamenti pedagogici territoriali, nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017. Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Sardegna. Aggiornamento";

D.M. n.4/2022 "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia "

D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro" come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

L.R. n. 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);

Regolamento di attuazione dell'Art. 43 della L.R. n. 23/2005;

Reg. CE n.852/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" ;

D.P.C.M. 159/2003 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e ss.mm.ii